Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Sabato, 12 febbraio 1927 - ANNO V — Numero 35

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Leon B. Kameneff, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste.

Roma, addì 12 febbraio 1927 - Anno V.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 306.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2415.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, diretto a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio del caffè torrefatto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che reca disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio del caffè torrefatto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, diretto a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio del caffè torrefatto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257. *foglio* 71. — FERRETTI.

Regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, inteso a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio del caffè torrefatto.

Art. 1.

Chiunque intenda di impiegare, nella torrefazione del caffè a scopo di vendita o in operazioni successive a tale torrefazione, una o più materie estranee al detto prodotto, e già non autorizzate per specie e quantità a' termini del successivo art. 4, al fine di rivestirne i chicchi o di incorporarle con essi, deve farne domanda al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio), inviando ad esso un campione delle materie suddette e indicando il modo in cui queste verranno impiegate, la quantità che verrà aggiunta ad ogni quintale di caffè, e le ragioni tecniche e commerciali che ne possono consigliare l'uso.

Fermo restando il divieto portato dal 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, non potrà essere messo in vendita caffè che conservi una percentuale di umidità superiore al 5 per cento.

Art. 2.

Il Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio) sottoporrà la domanda all'esame del Comitato tecnico di cui al 3° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, per sentirne il parere.

Art. 3.

Il Comitato tecnico sarà composto:

1° di un funzionario della Direzione generale del commercio, di grado non inferiore al 6°, con le funzioni di presidente;

2° di un funzionario della Direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 6°;

3° di un funzionario della Direzione generale delle dogane, di grado non inferiore al 6°;

4° del direttore del Laboratorio chimico centrale delle dogane o da chi per esso;

5° del direttore del Laboratorio chimico della sanità o da chi per esso;

6° di un funzionario della Direzione generale del commercio, di grado non inferiore al 9°, con le funzioni di segretario.

Art. 4.

L'impiego delle sostanze estranee, ammesse, in seguito a parere del Comitato tecnico, nella torrefazione del caffè destinato alla vendita o in operazioni successive a tale operazione, sarà autorizzato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Gli esercenti gli stabilimenti di torrefazione del caffè, che intendano impiegare le sostanze estranee di cui al precedente articolo, devono farne preventiva denuncia al Prefetto della Provincia in cui risiedono, indicando la sede dello stabilimento, l'entità presuntiva della lavorazione giornaliera, le sostanze da impiegare e la quantità di esse, il modo di riconoscerle e di determinarle, nonchè in qual modo essi intendono rendere noto all'acquirente lo speciale trattamento subìto dal caffè.

Ricevuta la denuncia, il Prefetto ne darà notizia alle autorità incaricate della vigilanza, competenti per territorio.

Art. 6.

Tutti coloro che vendono o detengono per vendere caffè torrefatto con aggiunta di sostanze ammesse, sono tenuti a contrassegnare ciascuna partita posta in vendita con la seguente indicazione, scritta in caratteri ben visibili: « *caffè lavorato con* (denominazione della sostanza) *nella proporzione del* (indicazione della percentuale) ».

Coloro inoltre che vendono o somministrano per mercede caffè in bevanda preparato con caffè *lavorato* debbono darne avviso ai clienti, con tabelle ben visibili, poste nei locali di consumo, dalle quali risulti l'impiego del caffè lavorato di cui al precedente comma.

Art. 7.

Nella spedizione a scopo di commercio da un punto all'altro dello Stato, il caffè torrefatto con aggiunta di sostanza estranea, della quale sia consentito l'impiego, deve essere contenuto in recipienti (sacchi, casse, ecc.) portanti la scritta: « *caffè lavorato con* (indicazione della sostanza) ».

Art. 8.

Nel caso d'importazione di caffè torrefatto, dall'estero, la dogana, ogni qualvolta abbia ragione di sospettare che al prodotto sia stata aggiunta una sostanza estranea, preleverà un campione da sottoporre all'analisi. Quando dall'analisi risulti la presenza di sostanza estranea vietata, la dogana ordinerà la rispedizione all'estero, da effettuare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato. Ove questi contesti la esattezza del risultato di analisi, verrà sollevata regolare controversia con la procedura prevista dal testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1911, n. 330.

Il decreto portante la decisione della controversia stabilirà il termine per la rispedizione all'estero del caffè, quando sia stata riconosciuta l'aggiunta di sostanza non ammessa.

Finchè non sia conosciuto il risultato dell'analisi o fino a che la controversia non sia risolta, rimane sospeso lo sdoganamento della merce.

Art. 9.

Il caffè proveniente dall'estero, torrefatto con sostanza estranea di cui sia consentito l'impiego, dev'essere contenuto in recipienti portanti le indicazioni prescritte dall'art. 7.

Il caffè torrefatto proveniente dall'estero, immune da qualsiasi lavorazione, deve essere contenuto in recipienti portanti la scritta « *caffè non lavorato* ».

Art. 10.

Agli effetti del 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, per rappresentanti dell'interessato s'intendono l'institore, i commessi e le persone di famiglia, di maggiore età, nonchè il detentore della merce a qualsiasi titolo.

Art. 11.

I campioni da prelevare devono essere per ciascuna partita di caffè non meno di tre. Ognuno di essi deve pesare non meno di 200 grammi, e deve essere riposto in recipienti di vetro ben asciutto. I recipienti devono essere accuratamente chiusi con tappi di vetro smerigliato o con turaccioli nuovi di sughero di buona qualità, e muniti di suggelli a ceralacca e di un cartello assicurato in modo da non poter essere tolto o sostituito.

Tale cartello porterà le firme del detentore del prodotto e dell'agente che ha provveduto al prelevamento, e le altre indicazioni necessarie per stabilire l'identità del campione.

Dei campioni prelevati due saranno spediti all'Ufficio di analisi insieme con un esemplare del verbale di cui all'articolo seguente; il terzo sarà consegnato al detentore della merce.

Se trattasi di prodotti riconosciuti in contravvenzione, l'Ufficio analisi conserverà uno dei campioni sino a che non sia esaurito il procedimento contro il contravventore; in caso diverso lo conserverà per tre mesi dalla data dell'analisi.

Art. 12.

Di ogni prelevamento di campione verrà redatto, in duplice esemplare, un processo verbale in carta libera.

Il verbale dovrà indicare:

a) la data in cui si preleva il campione;

b) il cognome, il nome e la qualità del prelevatore;

c) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, l'età, il domicilio del proprietario o conduttore del locale in cui si trova la merce, o del suo rappresentante;

d) la quantità di ciascuna partita di merce da cui si sono prelevati i campioni, le marche, i numeri ed altri segni con cui essa è distinta, e la qualità dei recipienti in cui è contenuta, specificando anche se e quali partite siano contrassegnate con l'indicazione di cui all'art. 6 del presente regolamento;

e) le eventuali dichiarazioni del proprietario o conduttore del locale circa la provenienza della merce;

f) il numero dei campioni prelevati e l'impronta posta sui suggelli a ceralacca, usati per la chiusura dei recipienti di vetro in cui i campioni vennero racchiusi.

Il verbale di prelevamento deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Se qualcuno di essi non sa scrivere, o se il detentore della merce si rifiuta di sottoscrivere, se ne farà speciale menzione nel verbale.

Art. 13.

I Laboratori compartimentali delle dogane e imposte indirette, i Laboratori comunali di vigilanza igienica ed i Laboratori di chimica agraria, incaricati del servizio di analisi a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, saranno indicati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto coi Ministeri dell'interno e delle finanze.

Art. 14.

Il funzionario ed agente che, a termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, proceda al sequestro del caffè riconosciuto in contravvenzione, deve verificare la merce sequestrata ed assicurarne l'identità con bolli e suggelli d'ufficio, e, se ne sia richiesto, anche con quelli del detentore della merce.

Coloro ai quali si affida la custodia della merce in contravvenzione sono responsabili della conservazione del prodotto, in confronto alla descrizione che ne è fatta nel verbale di sequestro.

Art. 15.

La distruzione del caffè torrefatto dichiarato in confisca nei casi previsti dagli articoli 3 e 11 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, ha luogo secondo le norme stabilite dal regolamento doganale per gli oggetti caduti in confisca per contrabbando.

Qualora nel caffè dichiarato in confisca esistano sostanze non nocive alla salute, esso sarà distribuito ad istituti di beneficenza designati dal Ministero dell'interno.

Art. 16.

Le spese di analisi, di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, saranno stabilite sulla base della tariffa in vigore presso il Laboratorio che ha proceduto all'analisi.

Quando in detta tariffa non sia indicata la voce « caffè », la spesa sarà commisurata all'aliquota stabilita per il prodotto denominato in tariffa, che richieda un analogo lavoro di analisi.

Le spese di analisi eseguite nei Laboratori della sanità pubblica saranno stabilite sulla base della tariffa in vigore presso il Laboratorio centrale delle gabelle.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 307.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 89.

Segni caratteristici del nuovo modello dei titoli al nome del consolidato 3.50 % - 1906 e dei relativi fogli di tagliandi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, che reca modificazioni alle norme per il pagamento degl'interessi sulle rendite di debito pubblico nominative;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1922, n. 1808, col quale, in seguito alla applicazione del citato decreto alle rendite del consolidato 5 %, furono stabilite e approvate le caratteristiche dei nuovi certificati nominativi del detto consolidato e dei relativi fogli di tagliandi;

Ritenuto opportuno estendere l'applicazione del nuovo sistema di pagamento anche ai titoli nominativi del consolidato 3,50 % - 1906;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati nominativi del consolidato 3,50 % - 1906 - in circolazione saranno muniti, in luogo dell'attuale mezzo foglio di compartimenti semestrali, di un foglio di ricevute per la riscossione degli interessi.

Ogni foglio di ricevute consta di due parti e di un'appendice da servire per l'aggiunzione al corpo principale del titolo. Tale appendice reca longitudinalmente, sopra fondo giallo cupo a tratteggi orizzontali, la leggenda « Foglio di ricevute unito al certificato 3,50 % (1906) N. ...... comprendente le ricevute da quella di scadenza .... a quella di scadenza .... ».

I fogli di ricevute da unire ai titoli in circolazione sono stampati su carta filigranata bianca, conforme al modello, munito di visto di approvazione, allegato al presente decreto. La filigrana presenta in tutto il campo del foglio linee sinuose ondulate e corone Reali.

Art. 2.

Le due parti del foglio presentano, ciascuna, la stampa di 16 ricevute: in totale 32 ricevute, numerate progressivamente.

Ciascun tagliando o ricevuta, racchiuso in una piccola cornice ornata di forma rettangolare, è stampato con inchiostro di color bruno cupo su fondo a tratteggi orizzontali di color giallo cupo, e reca sulla parte superiore, a sinistra, la leggenda « Consolidato 3,50 (1906) » e a destra la indicazione del numero d'iscrizione del certificato.

Segue la dichiarazione di ricevuta, con la indicazione della scadenza alla quale il tagliando si riferisce, e uno spazio riservato alla indicazione, in cifre, dell'ammontare della rata d'interessi da pagare. Più in basso è lo spazio per la firma del percipiente.

Nell'angolo inferiore sinistro di ogni tagliando trovasi uno spazio ovale bianco destinato a ricevere l'impronta del bollo a secco dell'Amministrazione del Debito pubblico, e nell'angolo inferiore destro è indicato il numero ordinale progressivo dei singoli tagliandi.

A tergo, e cioè sulle due facciate esterne del foglio, sono stampate, in corrispondenza di ciascuna ricevuta, delle sottili cornici in color bruno cupo su fondo bianco.

Art. 3.

I certificati nominativi di nuova emissione sono stampati su fogli di carta filigranata bianca, conformi al modello, munito del visto di approvazione, allegato al presente decreto.

La filigrana di ciascun foglio rappresenta la leggenda « Debito Pubblico » in lettere maiuscole stampatello a chiaro-scuro, racchiusa in una targa a greca, e da cinque fascie ornate parallele con disegno pure a greca, disposte nel senso orizzontale del foglio.

Art. 4.

Ciascun certificato consta di un foglio diviso in tre parti. Il prospetto della prima parte, stampato in color bruno cupo su fondo bianco, presenta nel centro in alto un medaglione ovale con la Effigie Sovrana sormontata dallo Stemma Reale, e una cornice rettangolare a fregi ornamentali.

Nell'intestazione è stampata la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia - Consolidato tre e cinquanta per cento esente da qualsiasi imposta presente e futura » seguita dalla indicazione della legge di creazione del debito.

Sotto tale intestazione è stampato lo schema per la indicazione del titolare del certificato, dell'importo della rendita annua in lettere e della decorrenza degl'interessi.

Nell'angolo superiore destro è ripetuta in cifre la indicazione dell'interesse annuo e semestrale; e nell'angolo superiore sinistro è indicato il numero d'iscrizione del certificato.

In basso è riportata un'avvertenza circa la modalità di pagamento degli interessi, seguita dalla data della iscrizione corrispondente al certificato e dalle firme del direttore generale del Debito pubblico, del capo di divisione del Gran Libro e del rappresentante della Corte dei conti.

Art. 5.

I certificati saranno muniti del bollo a secco della Direzione generale del Debito pubblico e del bollo demaniale competente, impressi rispettivamente ai lati sinistro e destro della parte superiore della prima facciata, sugli spazi all'uopo riservati.

Art. 6.

Il tergo della prima parte, cioè la seconda facciata, presenta una pagina in bianco ornata di una cornice rettangolare a fregi ornamentali, entro la quale, in alto, è stampata la dicitura « Spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del Testo unico 17 luglio 1910, n. 536 ».

Art. 7.

Le altre due parti del certificato costituiscono il foglio di tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali, conforme a quello di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 72. — FERRETTI.

(Si omettono gli allegati).

Numero di pubblicazione 308.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 90.

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944, relativo a provvedimenti per la costruzione di case per gli impiegati dello Stato ad opera dell'Istituto nazionale a tale scopo istituito;

Visti i Regi decreti 7 febbraio 1926, n. 193, 13 agosto 1926, n. 1497, 29 luglio 1926, n. 1644, contenenti modificazioni ed aggiunte al succitato R. decreto 25 ottobre 1924;

Ritenuto che, con l'art. 4 dello stesso Regio decreto numero 1944, fu fatta riserva di aumentare successivamente, mediante decreto Reale, l'importo complessivo delle somme da destinarsi alle costruzioni predette;

Visti l'art. 7 del mentovato Regio decreto n. 1944 e l'articolo 36 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 193, i quali pongono a carico dello Stato il capitale investito nelle costruzioni cui attende l'Istituto suddetto;

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Attesochè presso la Cassa depositi e prestiti è accentrata, in massima, la erogazione dei fondi destinati alle costruzioni di cui trattasi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' aumentata di L. 50,000,000 la somma che, a termine dell'art. 4 del R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944, è destinata alle costruzioni cui attende l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

La suddetta somma è prelevata dal fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, e sarà versata, nel corrente esercizio finanziario, alla Cassa depositi e prestiti, quale contributo dello Stato, in unica soluzione, corrispondente al suindicato aumento, per essere erogata, dalla Cassa depositi medesima, in base a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, nei pagamenti da farsi a favore del predetto Istituto nazionale, in aggiunta ed all'infuori dei fondi mutuati dalla Cassa medesima e dagli altri Istituti di credito.

Art. 3.

E', in conseguenza, apportata una diminuzione di L. 50 milioni al fondo dei residui inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis*, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, ed eguale somma è inscritta, in conto residui, al capitolo di nuova istituzione n. 407-*ter* dello stato di previsione medesimo: « Assegnazione straordinaria a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti, perchè la eroghi nei pagamenti da fare per le costruzioni cui attende l'Istituto predetto, in aggiunta ed all'infuori dei fondi mutuati dalla Cassa medesima e dagli altri Istituti di cui all'art. 4 del R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 73. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 309.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 88.

Facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di mantenere in servizio fino al 30 giugno 1927 il personale non di ruolo addetto ai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113;

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 agosto 1924, n. 1486, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1925, n. 2301;

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, numero 1147, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1668;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a valersi, dal 1° gennaio sino a non oltre il 30 giugno 1927, della facoltà già concessagli con l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, e confermata con gli articoli 1 dei Regi decreti-legge 8 agosto 1924, n. 1486, e 14 giugno 1925, n. 1147 — rispettivamente convertiti in legge con le leggi 24 dicembre 1925, n. 2301, e 18 marzo 1926, n. 562 — e del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1668.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 69. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 310.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 91.

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 luglio 1926, n. 1450, 7 ottobre 1926, n. 1789, 6 novembre 1926, n. 1870, 12 dicembre 1926, n. 2241, 6 gennaio 1927, n. 13, con i quali sono state autorizzate, rispettivamente, le seguenti assegnazioni sul fondo prelevato dall'avanzo effettivo dell'esercizio 1925-26, in base ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

a) L. 57,000,000 per le spese conseguenti alla convenzione 10 luglio 1926 con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane;

b) L. 15,000,000 per concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

c) L. 30,000,000 per l'esecuzione di opere necessarie alla sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti;

d) L. 4,000,000, in complesso, per lavori diversi in provincia di Bari;

e) L. 10,000,000 per partecipazione al capitale azionario della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.);

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 96,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui dei sottoindicati capitoli degli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono assegnate le somme per ciascuno indicate:

a) Ministero delle finanze:

Cap. n. 406-*ter* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato alla costituzione del capitale azionario della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (R. decreto 6 gennaio 1927, n. 13) . . . . L. 10,000,000

Cap. n. 551 *quater* (di nuova istituzione) - Mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, pel finanziamento di organizzazioni italiane assuntrici di lavori di ricostruzione in dipendenza dei danni di guerra in Francia (R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1789) . . . . » 15,000,000

Totale . . . L. 25,000,000

b) Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 103 - Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. . . . . L. 40,000,000

Cap. n. 139-*ter* (di nuova istituzione) - Opere di sistemazione montana e valliva e di bonifica delle valli dell'Adige e suoi affluenti e costruzione di borgate rurali e di centri abitati: esecuzione di lavori e pagamenti di contributo previsti dal R. decreto 6 novembre 1926, numero 1870 . . . . » 30,000,000

Cap. n. 154 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie:

Art. 11 (modificata la denominazione) - Lavori idraulico-forestali ed opere varie per la sistemazione della zona delle Murgie, a norma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267, e 12 dicembre 1926, n. 2241, art. 1, lett. *b*), 1ª rata . . . . » 1,000,000

Totale . . . L. 71,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 74. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 311.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 92.

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 10,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione predetto sono recati i seguenti aumenti:

Capitolo n. 395-*bis* (di nuova istituzione) - Quota complementare, corrispondente alla differenza fra il valore nominale ed il corso dell'oro, per il ritiro, dalla Svizzera, di scudi d'argento da L. 5, di conio italiano, per l'ammontare di

L. 2,000,000, a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965: L. 8,000,000.

Capitolo n. 588-*ter* (di nuova istituzione) - Valore nominale di L. 2,000,000, in scudi di argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera, a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965: L. 2,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale per l'Amministrazione dello Stato, relativo all'esercizio finanziario 1925-26.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 75. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 312.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1927, n. 94.

Ordinamento delle scuole primarie nei Comuni aggregati a Venezia ed a Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduti il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, nonchè i Regi decreti 16 settembre 1926, n. 1798, e 4 novembre 1926, n. 1858;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ordinamento delle scuole primarie nei Comuni aggregati a Venezia e a Trento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli anni 1927 e 1928 nulla sarà innovato all'ordinamento ed al trattamento economico del personale insegnante o dirigente delle scuole elementari nei Comuni aggregati a Venezia col R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, ed in quelli aggregati a Trento con Regi decreti 16 settembre 1926, n. 1798, e 4 novembre 1926, n. 1858.

Entro il 1928 le Amministrazioni comunali di Venezia e di Trento provvederanno alla sistemazione di detto personale per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 77. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 313.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 93.

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 7,120,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 129: « Spese generali d'esercizio della Regia zecca - Acquisti di macchine, e di materie prime, ecc. » dello stato di previsione predetto, è apportato l'aumento di L. 7,120,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale per l'Amministrazione dello Stato, relativo all'esercizio 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 76. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1927.

Istituzione di un ufficio del registro in Mirano e nuova circoscrizione degli uffici del registro di Mestre, di Dolo e di Acqui.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, apportante modificazioni alla circoscrizione degli uffici del registro e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse;

Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Chirignago e Zelarino, nonchè della frazione Malcontenta del comune di Mira;

Riconosciuta la necessità di mettere in armonia, in relazione all'interesse pubblico ed alle esigenze dei servizi demaniali, la circoscrizione degli uffici del demanio e delle tasse con quella amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

L'attuale circoscrizione dell'ufficio del registro di Mestre viene provvisoriamente limitata al territorio già costituente i comuni di Mestre, Chirignago, Favaro Veneto e Zelarino, nonchè al comune di Marcon ed alla frazione Malcontenta del comune di Mira con lo scalo di Fusina.

Conseguentemente, l'attuale ufficio del registro di Mestre assume la denominazione di « Sezione distaccata degli uffici del demanio e delle tasse di Venezia con sede nella località di Mestre » e con giurisdizione sul territorio suindicato.

Art. 2.

Per effetto della variazione disposta col precedente art. 1 del presente decreto, viene istituito un ufficio del registro in Mirano, con giurisdizione sui comuni di Mirano, Martellago, Noale, Salzano, Scorzè, Spinea, già compresi nella circoscrizione dell'ufficio del registro di Mestre.

Art. 3.

Il comune di Santa Maria di Sala è distaccato dalla circoscrizione del distretto dell'ufficio del registro di Dolo ed è aggregato a quella del distretto dell'ufficio del registro di nuova istituzione in Mirano.

Conseguentemente, la circoscrizione del distretto del cennato ufficio del registro di Dolo resta limitata ai comuni di Dolo, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira (esclusa la frazione Malcontenta con lo scalo di Fusina), Pianiga, Strà e Vigonovo.

Art. 4.

L'ufficio del registro di Mirano di nuova istituzione sarà compreso nella circoscrizione del distretto del primo circolo d'ispezione del demanio e delle tasse di Venezia, al quale resta anche aggregata la Sezione distaccata degli uffici del demanio e delle tasse di Venezia con sede nella località di Mestre.

Art. 5.

Il comune di San Giorgio Scarampi è distaccato dalla circoscrizione del distretto dell'ufficio del registro di Spigno Monferrato, ed è invece aggregato a quella del distretto dell'ufficio del registro di Acqui.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il 1° febbraio 1927.

Roma, addì 3 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 9 febbraio 1927 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1927, n. 16, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Addì 2 febbraio 1927 - V, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della convenzione fra l'Italia e l'Ungheria, relativa alla protezione legale dei rispettivi sudditi, firmata in Roma il 6 aprile 1922.

Detta convenzione è stata approvata con R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3179.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi d'importazione da valere dal 14 al 20 febbraio 1927 è stata fissata in L. 452, rappresentanti 100 dazio nominale e 352 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 11 febbraio 1927 - Anno V

Francia	90.97	Oro	447.77
Svizzera	445.54	Belgrado	40.80
Londra	112.233	Budapest (pengo)	4 —
Olanda	9.24	Albania (Franco oro)	448.50
Spagna	388.25	Norvegia	5.90
Belgio	3.224	Svezia	6.16
Berlino (Marco oro)	5.49	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.28	Danimarca	6.15
Praga	68.80	Rendita 3,50 %	64.17
Romania	12.85	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	119.35	Rendita 3 % lordo	42.66
Peso argentino oro	22.04	Consolidato 5 %	81.18
Peso argentino carta	9.69	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.44
New York	23.206		
Dollaro Canadese	23.16		

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.